



Università degli Studi di Foggia
Dipartimento di *Studi Umanistici*.
Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione

**Regolamento per la disciplina della composizione e delle funzioni
della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti**

(approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento di *Studi Umanistici* del 6/02/2023)

Articolo 1
Composizione

1. La composizione della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, è la seguente:
 - un minimo di quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, che fra questi designa il Presidente;
 - un minimo di quattro studenti eletti.

Sulle modalità di elezione della componente studentesca, si veda il successivo Articolo 2.

2. Alle riunioni possono partecipare con funzioni consultive e di supporto amministrativo una o due unità del personale amministrativo e/o tecnico-scientifico, designate dal Dipartimento.

3. La Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento ha una durata biennale e il mandato dei componenti è rinnovabile consecutivamente.
4. La nomina dei componenti avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento ogni due anni.

Articolo 2

Elezione dei rappresentanti degli studenti

1. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio e facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Gli studenti eletti entrano a far parte della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti quali componenti con diritto di voto deliberativo.
3. Per l'elezione in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica. Ogni votante è chiamato a esprimere un numero di preferenze pari al numero di studenti previsti come rappresentanti in Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti.
4. La procedura elettorale ha corso in un Consiglio di Dipartimento, previo regolare inserimento dell'argomento nel relativo ordine del giorno.
5. La nomina dei candidati eletti è formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Articolo 3

Funzioni

1. Le funzioni della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo, sono le seguenti:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - c) formulare pareri su attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio.

Articolo 4 **Convocazione**

1. La Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti è convocata ordinariamente dal Presidente, di norma, una volta al mese.
2. La Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti può essere, altresì, convocata in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata uno dei componenti.
3. La convocazione è effettuata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, in deroga al termine suddetto; in tale caso, l'avviso deve esplicitare le ragioni dell'urgenza stessa.
4. La convocazione deve essere effettuata con mezzi informatici o con altro mezzo ritenuto idoneo, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori, dell'eventuale svolgimento della riunione per via telematica e dell'ordine del giorno.

Articolo 5 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, sulla base delle proposte pervenute.
2. L'indicazione degli argomenti proposti deve essere fatta pervenire al Servizio Management Didattico e Processi AQ della Didattica, unitamente alla relativa documentazione completa, almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta. Inoltre, all'inizio di ogni riunione, i singoli componenti possono richiedere, verbalmente, di inserire un argomento all'ordine del giorno dei lavori di una seduta successiva.
3. Fino al giorno antecedente a quello in cui è previsto lo svolgimento della riunione, in presenza dei presupposti di necessità e urgenza, l'ordine del giorno trasmesso con la convocazione può essere integrato con uno o più argomenti; tale integrazione è comunicata con le stesse modalità con cui è stata effettuata la convocazione.
4. Gli argomenti vengono trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta del Presidente o dei componenti, approvata seduta stante dall'Organo.
5. L'ordine del giorno può prevedere la voce "varie ed eventuali", nell'ambito della quale possono essere discussi, senza assunzione di decisione in merito, interrogazioni e argomenti, verbali o scritti, particolarmente urgenti.

Articolo 6 **Documentazione**

1. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, congiuntamente all'ordine del giorno, a cura del Servizio Management Didattico e Processi AQ della Didattica, ai componenti della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo.
2. I componenti dell'Organo collegiale hanno, in ogni caso, la facoltà di prendere visione, presso il Servizio Management Didattico e Processi AQ della Didattica, di tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il mancato inoltro della documentazione relativa a un argomento all'ordine del giorno comporta il rinvio di quest'ultimo alla successiva seduta utile.

Articolo 7 **Validità e svolgimento delle sedute**

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza rispettivamente della componente docente e della componente studentesca, aventi diritto di voto deliberativo.
2. Qualora, entro quarantacinque minuti dall'ora di inizio dei lavori indicata nella convocazione, non risulti raggiunto il predetto *quorum* strutturale, il Presidente dichiara non valida la seduta e dispone la rinnovazione della procedura di convocazione.
3. Possono essere invitati a relazionare su singoli argomenti inseriti all'ordine del giorno dirigenti, funzionari ed esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'Organo, anche estranei all'Amministrazione.
4. Il Presidente, verificato il numero legale e nominato il Segretario, illustra ai presenti i singoli punti all'ordine del giorno, pone le questioni, apre il dibattito, dirige e modera la discussione, concedendo la parola a turno, mantiene l'ordine; al termine del dibattito, riassume le posizioni espresse e formula la proposta di deliberazione; in mancanza di unanimità, pone in votazione la proposta, per poi proclamare l'esito del voto.
5. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.

Articolo 8

Votazioni

1. Hanno diritto di voto deliberativo tutti i componenti della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 9

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti presenti.
2. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni validamente adottate sono immediatamente esecutive.

Articolo 10

Verbalizzazione

1. Dell'attività svolta in ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, che costituisce atto pubblico.
2. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Presidente e il Segretario sono responsabili dell'autenticità e della veridicità di quanto verbalizzato; il Segretario, con riferimento a un argomento specifico al quale è interessato, è sostituito, nella sua attività di verbalizzazione, da un altro componente dell'Organo collegiale; tale sostituzione deve essere annotata a verbale.
4. La verbalizzazione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno deve contenere la relazione sull'argomento, un sunto degli interventi, la proposta e la deliberazione finale.
5. I componenti possono chiedere che sia riportato integralmente il loro intervento nel verbale e, a tal fine, ne detteranno il testo al verbalizzante o lo consegneranno al medesimo in forma scritta e firmata alla fine dell'intervento o, in ogni caso, della seduta.

6. Il verbale della riunione viene redatto e messo a disposizione dei singoli componenti, di norma, almeno tre giorni prima dell'inizio della riunione successiva; il suddetto verbale è dichiarato come letto e approvato qualora, nel corso di tale riunione, non siano presentate osservazioni o rilievi da parte dei componenti medesimi.
7. Le rettifiche che ciascun componente intenda apportare potranno essere inviate per posta elettronica al Presidente e al Segretario entro il giorno precedente la seduta nella quale detto verbale viene portato in approvazione, oppure potranno essere esposte direttamente dall'interessato nel corso della seduta stessa; in ogni caso, non potranno essere introdotti interventi o dichiarazioni non presentati durante la riunione relativa e le rettifiche non potranno in alcun modo modificare le determinazioni adottate, né gli interventi degli altri componenti.
8. Il Servizio Management Didattico e Processi AQ della Didattica provvede alla conservazione dei verbali e, su richiesta, al rilascio di estratti e copie conformi.

Articolo 11

Esercizio del diritto di accesso e pubblicità in ordine agli atti

1. Il Presidente e il Segretario, tramite il Servizio Management Didattico e Processi AQ della Didattica, autorizzano l'accesso agli atti, in forma integrale, ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le Strutture dell'Ateneo adottano soluzioni tecnologiche atte a consentire la trasparenza dell'attività della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 12

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa legale e regolamentare vigente.